

N. _____ di Prot



COMUNE DI LIMINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. **166** reg. delibere

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROCEDURA RECLAMO - MEDIAZIONE ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/1992 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **19,30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Dott. Ricciardi Filippo | Sindaco |
| 2. | Saglimbeni Domenico | Vice Sindaco |
| 3. | Musumeci Sebastiano | Assessore |
| 4. | Bartolotta Pamela | Assessore |
| 5. | | |

Non sono intervenuti l'Assessore **Dott. Rosario Bucolo**

Presiede il **Sindaco Dott. Filippo Ricciardi**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Filippa Noto**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere | FAVOREVOLE |
| ▪ il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere | FAVOREVOLE |

VISTA la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto predisposta dal servizio interessato, allegata al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

RITENUTO che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

VISTO l'ordinamento Regionale Enti Locali, approvato con L.R. 15 Marzo 1963;

VISTA la legge 08 Giugno 1990, N.ro 142 così come recepita dall'Art. 1 della legge 11 Dicembre 1991, N.ro 48;

CON votazione "UNANIME" espressa nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **PROCEDURA RECLAMO - MEDIAZIONE ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/1992 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI LIMINA

cap 98030 CITTA METROPOLITANA DI MESSINA tel. 0942/726055 (fax) 726023

AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Rag. Antonino Curcuruto

OGGETTO: PROCEDURA RECLAMO - MEDIAZIONE ART. 17-BIS DEL D.LGS. N. 546/1992 NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA.

Premesso che con il D.Lgs 24.09.2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario;

Visto, in particolare, l'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 546/1992, tra le quali, al punto 1 del comma 1, la sostituzione integrale dell'articolo 17 bis, che applica a tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000,00 euro una nuova disciplina che attribuisce ad ogni ricorso gli effetti di un reclamo e che introduce la possibilità per i contribuenti di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti;

Richiamato l'art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24.09.2015 n. 156 in tema di mediazione tributaria, a sua volta modificato dall'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che sancisce:

“Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione).

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti

impositori le disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis";

Considerato che l'istituto del reclamo e della mediazione previsto dal citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire le controversie che possono così essere definite a mezzo reclamo/mediazione dinnanzi l'ente impositore, senza ricorrere al Giudice tributario;

Considerato, altresì, che:

- Il comma 4 del predetto art. 17-bis stabilisce che, all'esame del reclamo e della proposta di mediazione, provvedono strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa dell'ente impositore;
- Il Responsabile della mediazione deve essere, alla luce di quanto sopra esposto, soggetto terzo rispetto al Funzionario Responsabile del tributo in contestazione al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare della procedura di reclamo/mediazione come introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015;

Dato atto che:

- All'interno del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi, rispetto al servizio finanziario-tributi, che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto;
- Appare non percorribile l'individuazione di professionisti esterni all'Ente;
- Le vigenti forme aggregative con altri enti non consentono, allo stato attuale, l'attivazione di un ufficio decentrato per l'espletamento congiunto dell'attività in oggetto;

Valutato che l'unica figura professionale interna idonea alla funzione in oggetto, per il profilo giuridico, competenze tecniche ed esperienza adeguata, risulta essere quella del Segretario Comunale pro tempore;

Visti:


- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di nominare il Segretario Comunale pro tempore quale responsabile della mediazione tributaria per l'esame dei reclami/proposte di mediazione, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
2. Di dare atto che al Responsabile della mediazione tributaria, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività di mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa.
3. Di dare atto che per la funzione come sopra attribuita non è previsto alcun compenso.
4. Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Il Proponente



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R 48/91;

Visto l'art. 12 della L.R 23/12/2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate

ESPRIME PARERE *Favorevole*

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata.

Limina li, 15.10.2021

Il Responsabile del Servizio



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il responsabile dell'AREA economico finanziaria

Visto l'art.53 della L. 142/90 recepito con l'art. 1, comma 1, lett. "i" della L.R n.48/91;

Visto l'art 153 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto l'art. 12 della L.R 23/12/2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ante riportata ed

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti codici e numeri: •

Impegno N. _____

RESIDUI

Codice _____

Codice _____

Codice _____

Limina li, 15.10.2021

COMPETENZA

Codice _____

Codice _____

Codice _____

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sebastiano Musumeci



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Filippo Ricciardi

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'albo Comunale
dal _____ al _____ col n° _____ del registro
pubblicazioni

IL MESSO

F.to

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il _____ col n. _____ per rimanervi per giorni 15 giorni consecutivi (art. 11, comma 1°):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2 (*) della L.R. 03/12/1991, n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Filippa Noto

E' copia conforme all'originale

Limina li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'Ufficio _____ li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
